



COMUNE DI SERRADIFALCO

P.I. 00136780855

Provincia di Caltanissetta

ORDINANZA SINDACALE

N°. 44 dell' 11/10/2010

Oggetto: Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina nel territorio del Comune di Serradifalco –

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

VISTI:

- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;
- La Legge 281 del 14.08.1991 "Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", in particolare gli articoli 2 e 3 concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
- Gli articoli 672 e 727 del codice penale;
- La Legge 189 del 20.07.2004 (Norme divieti in materia di maltrattamento e di impiego di animali in combattimenti, enti clandestini, o competizioni non autorizzate);
- La Legge Regionale n. 15 del 03.07.2000 e il D.P.R. Sicilia 12.01.2007, n. 7;
- L'Ordinanza del Ministro dle Lavoro, Salute e Politiche sociali del 06.08.2008 (G.U. del 20.08.2008);
- Il D.P.C.M. 28.02.2003;
- La Direttiva prot. n. 1059 del 12.06.2009 dell'Assessorato Regionale alla Sanità "Controllo del Randagismo – misure a tutela dell'incolumità pubblica";
- Lo Statuto Comunale;
- Il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio comunale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine di poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare ulteriori disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

CONSIDERATI i rilevanti problemi di salute pubblica, derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, i casi di aggressione dei cani inselvaticiti e l'incremento dello stesso randagismo;

RITENUTA, altresì, l'opportunità e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale allo scopo di anagrafe il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/1990;

DATO ATTO, altresì, che per lo scopo di cui all'oggetto, è stato messo a disposizione del personale Veterinario del predetto servizio, il locale del primo piano dell'autoparco comunale sito nel largo del vecchio macello (già Via della Regione) che sarà aperto dalle ore 9,30 alle ore 12,00 il 1° ed il 3° mercoledì di ogni mese e fino al completamento delle operazioni di anagrafe;

ORDINA

ARTICOLO 1

- 1) A tutti i possessori di cani a qualsiasi titolo, è fatto obbligo di provvedere all'identificazione ed alla registrazione dei propri cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale (legge n. 281/91, D.P.C.M. 28 febbraio 2003, Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2008) e dalla presente Ordinanza, con l'apposizione di microchips.
- 2) Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
- 3) L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
 - a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
 - b) dai veterinari liberi professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.
- 4) I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati, Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
- 5) Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
- 6) I veterinari pubblici e privati, abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

ARTICOLO 2

L'apposizione di microchips a cura del personale veterinario dell'ASP di Caltanissetta e l'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita; per usufruire del servizio gli interessati devono recarsi nei locali del 1° piano dell'autoparco comunale sito nel Largo del Vecchio Macello (già via della Regione) che, previa verifica ed accordo con il Responsabile del Servizio Veterinario del Distretto di San Castaldo dell'ASP di Caltanissetta, è stato posto nella disponibilità del personale del predetto servizio.

Il locale resterà aperto dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ogni 1° e 3° mercoledì di ogni mese e fino al completamento delle operazioni di anagrafe.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite rivolgendosi nelle ore di apertura al pubblico degli Uffici del Servizio di Polizia Municipale.

ARTICOLO 3

E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente Ordinanza. A tutti i cittadini è fatto obbligo di comunicare all'anagrafe canina presso il competente Servizio Veterinario dell'ASP di Caltanissetta – distretto di San Castaldo – entro giorni 15 (quindici) dell'avvenimento il trasferimento di residenza del proprietario, la cessione definitiva , la scomparsa e/o la morte del cane.

ARTICOLO 4

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha efficacia per mesi sei (6) dalla sua emanazione.

All'accertamento delle violazioni alla presente Ordinanza sono deputati gli Organi di Vigilanza dei Servizi delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie e del Servizio di Polizia Municipale.

ARTICOLO 5

Chiunque viola le disposizioni:

- Degli articoli 1 e 2 della presente Ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 172,00 (centosettantadue/00) ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge Regionale n. 15/2000e D.P.R. Sicilia 7/2007 art. 8;
- Della presente Ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. Enti Locali;
- Per le procedure inerenti l'accertamento, nonché l'applicazione e la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le norme di cui alla Legge n. 689/1981.

ARTICOLO 6

E' disposto l'invio, anche mediante telefax, del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Veterinario del distretto di San Cataldo dell'ASP di Caltanissetta per la sua esecuzione, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri ed al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, nonché, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento nel sito Web del Comune e l'affissione nei consueti luoghi pubblici per opportuna conoscenza degli interessati e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla residenza municipale, lì 15 ottobre 2010.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Maria Dacqui